Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ([1]):

1) Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che, come quella di cui all'articolo 246a, paragrafo 1, comma 1, primo periodo, punto 2, dell'EGBGB, nell'ambito della conclusione di contratti a distanza obbliga il professionista a mettere a disposizione del consumatore sempre [e non solo ove disponibile] il suo numero di telefono prima che detto consumatore manifesti la sua volontà contrattuale.

2) Se l'espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») utilizzata nel[la versione tedesca del]l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che un professionista deve unicamente fornire informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione già effettivamente presenti nella sua impresa e che egli non è pertanto tenuto ad attivare ex novo una linea telefonica o fax oppure un account di posta elettronica quando decide di concludere, nell'ambito della sua impresa, anche contratti a distanza.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

   Se l'espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») contenuta nel[la versione tedesca del]l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che si considerano già presenti in un'impresa solo quei mezzi di comunicazione che, in ogni caso, sono effettivamente impiegati dal professionista anche nei rapporti con i consumatori nell'ambito della conclusione di contratti a distanza o se si considerino tali anche quei mezzi di comunicazione impiegati in precedenza dal professionista unicamente per altri fini come, ad esempio, per comunicare con gli operatori economici o le autorità.

4) Se l'enumerazione dei mezzi di comunicazione — vale a dire telefono, fax e posta elettronica — contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sia tassativa o se il professionista possa utilizzare anche altri mezzi di comunicazione ivi non indicati — quali, ad esempio, una chat su Internet o un sistema di richiamata telefonica — a condizione che siano in tal modo garantiti contatti rapidi e una comunicazione efficace.

5) Se ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui il professionista deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni sui mezzi di comunicazione indicate nella lettera c) della disposizione succitata, rilevi il fatto che le informazioni siano fornite in modo rapido ed efficace.

([1]) GU 2011, L 304, pag. 64.

Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 dalla AlzChem AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017, causa T-451/15, AlzChem AG / Commissione

(Causa C-666/17 P)

(2018/C 112/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AlzChem AG (rappresentanti: A. Borsos, avocat, J. A. Guerrero Pérez, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— annullare la sentenza;

— annullare la decisione impugnata; e

— condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione per quanto attiene all'applicazione di una presunzione generale riguardante l'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine dell'Unione europea.

— Errore di diritto del Tribunale nell'applicazione della presunzione generale relativa all'applicazione dell'eccezione applicabile a domande di accesso a documenti preesistenti precisi e individuati;

— Errore di diritto del Tribunale attinente alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine in corso in relazione a domande di accesso a documenti preesistenti specifici e individuati;

— Errore di diritto ed errore manifesto di valutazione del Tribunale nella valutazione dell'interesse pubblico prevalente della tutela di un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali); e

— Errore di diritto del Tribunale riguardante l'applicazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali).

2) Secondo motivo vertente sull'omessa motivazione del diniego di accesso alla versione non confidenziale o di un accesso in loco ai documenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 novembre 2017 — Planet49 GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Causa C-673/17)

(2018/C 112/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Planet49 GmbH

Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Questioni pregiudiziali

1) a) Se sussista un consenso efficace ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 ([1]) in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE ([2]), nel caso in cui l'archiviazione di informazioni ovvero l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un utente siano consentiti tramite una casella preselezionata che l'utente deve selezionare per negare il suo consenso.

b) Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/58 in combinato disposto con l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, la situazione differisca nel caso in cui le informazioni archiviate o consultate consistano in dati personali.

c) Se, in presenza delle circostanze indicate nella prima questione pregiudiziale, sussista un consenso efficace ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 ([3]).